



COMUNE DI MONTI

Provincia di Sassari

Zona Omogenea Olbia Tempio

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CREMAZIONI, AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTE DALLA
CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Art.1 Cremazione

La cremazione delle salme è un servizio a carico del richiedente, come previsto dal decreto del Ministero dell'interno del 01/07/2002 secondo le tariffe fissate dalle amministrazioni comunali dotate di forno crematorio.

Le disposizioni in materia di autorizzazione alla cremazione e dispersione delle ceneri, sono disciplinate dalla legge n. 130 del 30.03.2001, nonché dalle Leggi Regionali n°4 del 22.02.2012 e n°32 del 02.08.2018.

ART.2 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali, di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e deve essere sempre autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà testamentaria espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- 3) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Qualora il comune dove è avvenuto il decesso sia diverso dal comune di residenza gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile di uno o dell'altro comune. Nel caso di dichiarazione rilasciata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza del defunto, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile, del comune dove è avvenuto il decesso, della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di

Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 3 Modalità di conservazione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, in loculi o in cellette all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) inumate in area cimiteriale;
- c) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
- d) disperse.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.

A) Tumulazione urna contenente le ceneri

La tumulazione è effettuata in area cimiteriale e avviene in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista in 99 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia, loculi è per il periodo concessorio residuo.

B) Consegna al soggetto affidatario

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie nel caso di cadaveri portatori di nuclidi radioattivi.

C) Dispersione delle ceneri (LR 4/2012)

1. Qualora la famiglia non abbia provveduto a nessuna delle destinazioni previste dalla legge per le ceneri, esse verranno disperse in ossario/cinerario, dietro pagamento di una tariffa.

2. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
- b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da natanti, o manufatti;
- c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

5. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

7. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

8. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

ART.4 Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

ART.5 Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, per volontà del defunto, è ammessa la possibilità di sistemazione, in sepoltura già utilizzata per un congiunto del defunto medesimo, di apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.

ART.6 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono

essere indicati:

- I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- I dati anagrafici del defunto;
- Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data

e l'ora. Alla domanda devono essere allegati:

- Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme e/o da dichiarazione dei parenti;
- L'autorizzazione in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
- La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- La dichiarazione nella quale vengono indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente);
- L'impegno ad effettuare la dispersione entro 60 giorni dalla data di consegna delle ceneri;
- La dichiarazione di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

ART.7 Affidamento delle ceneri .

L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenenti le ceneri. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero

ART.8 Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri .

La richiesta deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una di chi prende in consegna l'urna.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere comunicata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto,
- L'indicazione del luogo di conservazione dell'urna,
- La dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale,
- La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna,
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla,
- La conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni,
- Che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
- In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

ART.9 Incaricato del Comune

L'incaricato del comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Sindaco ed è individuato tra:

- a) I dipendenti a tempo indeterminato del comune,
- b) I dipendenti dell'azienda di trasporto funebri incaricata del servizio,
- c) Un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

ART.10 Registri cimiteriali

Presso il Comune è istituito il registro per la cremazione, ossia un archivio contenente tutte le informazioni relative alla cremazione di un defunto. In esso vengono annotati, per ogni defunto:

- a) Il numero progressivo e la data;
- b) Il cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) La modalità di espressione della volontà;
- d) L'eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazioni dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) Il cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) Il cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) Le eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria adottato dal Comune.

L'atto di espressione della volontà deve essere redatto secondo le forme stabilite dall'art. 602 C.C. (testamento olografo) ed utilizzando il modello predisposto dal Comune. In ogni momento il richiedente può richiedere la cancellazione delle annotazioni o il ritiro.

E', inoltre, istituito un apposito registro in cui sono annotati in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

-Per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto ,del luogo dove sarà conservata l'urna degli eventuali controlli e variazioni di indirizzo.

Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero.

-Per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione , dei dati anagrafici del defunto del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del nulla osta del comune di dispersione, se diverse da quello di decesso e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato da responsabile del servizio.

ART. 11 Dirigente responsabile del servizio cimiteriale

1) Ai sensi della Legge 267/2000 spetta al Dirigente Responsabile dell'ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano alla Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

ART. 12 Norma finale e di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità con Circolare del 24.06.1993, n. 24 (G.U.N.158/08.07.93).